

Gli adempimenti e i soggetti interessati previsti dal Regolamento CE 1907/2006 - REACH

Palermo-Taormina
26 e 27 settembre 2013

Gianluca Stocco



**sviluppo
chimico
ambiente
sicurezza**

● **sede legale e operativa**
normachem srl
via roma, 14 ● 35014 fontaniva (padova) italy
● ph. +39.049.5940419 ● +39.049.9405198
● fax +39.049.8591142 ● info@normachem.it
partita iva 04434700284 ● Nr. REA: PD - 389472

● **ufficio lombardia**
via giuseppe robolini, 1 ● 27100 pavia italy
ph. +39.0382.1938016 ● fax +39.0382.1852124
info.lombardia@normachem.it
www.normachem.it

● **ufficio lazio**
via casale di san nicola, 60 ● 00123 roma italy
ph. +39.06.30891564 ● fax +39.06.62202729
info.lazio@normachem.it
www.normachem.it

- Una mappatura di tutte le sostanze chimiche che circolano in Europa (in quanto tali, in preparati e in articoli);
- Una conoscenza degli effetti delle sostanze mappate sull'uomo e sull'ambiente attraverso una descrizione chimicofisica, tossicologica ed ecotossicologica;
- Una correlazione tra sostanza, pericolosità e campo d'impiego (concetto di Uso Identificato);
- L'incoraggiamento e, in alcuni casi, la garanzia di SOSTITUZIONE a termine delle sostanze più problematiche con sostanze o tecnologie meno pericolose, inserite nel contesto di alternative tecnicamente ed economicamente idonee;
- La semplificazione e armonizzazione legislativa degli Stati Membri;

29 maggio 2007
GUCE L 136

Publicazione delle
“Rettifiche al Regolamento”

Entrata in vigore: **1 giugno 2007**

ALCUNE DEFINIZIONI:

Preparato: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;

Sostanza: un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurità derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione;

RIP 3.10: Guidance for Identification and Naming of Substances in REACH.

Articolo: un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica;

RIP 3.8: Guidance on fulfilling the Requirements for articles.

Fabbricante (produttore): ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che fabbrica una sostanza all'interno della Comunità;

Importatore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità responsabile dell'importazione.

Utilizzatore a Valle: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante o dall'importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali.

Distributore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, compreso il rivenditore al dettaglio, che si limita ad immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, ai fini della sua vendita a terzi.

Fornitore di una sostanza o di un preparato: ogni fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore che immette sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, o un preparato.

ALCUNE DEFINIZIONI:

Sostanze soggette a regime transitorio (PHASE-IN):

1. Comprese nell'inventario EINECS;
2. Fabbricate in UE, ma non immesse sul mercato, almeno 1 volta nei 15 anni prima dell'entrata in vigore del REACH;
3. Immesse sul mercato UE prima dell' entrata in vigore del REACH e considerate notificate a norma dell'art.8 della dir. 67/548 CEE.

Sostanze intermedie: sostanze fabbricate, consumate o utilizzate per essere trasformate, mediante un processo chimico, in altre sostanze.

Sostanze intermedie non isolate;

Sostanze intermedie isolate in sito;

Sostanze intermedie isolate trasportate.

Esclusione totale dal reach

1. Sostanze Radioattive (direttiva 96/29/euratom);
2. Sostanze soggette a controllo doganale (in transito o in vista di riesportazione);
3. Sostanze intermedie non isolate;
4. Trasporto di sostanze (per ferrovia, su strada, per via navigabile interna, marittimo o aereo);
5. Rifiuti (dir. 2008/98/CE) in Italia D.Lgs 205/10;
6. Esenzioni specifiche stabilite dagli Stati Membri nell'interesse della difesa.

I PAESI DELL'AREA EEA - applicano

L'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia fanno parte dell' Area Economica Europea (EAA) del 1992.

Croazia è entrata in UE il 1° Luglio 2013.

I PAESI DELL'AREA EFTA – non applicano

La **Svizzera** invece fa parte dell'EFTA (Associazione Europea di Libero Scambio) che non ha aderito al REACH.

Gli importatori di una sostanza dalla Svizzera (un paese non UE appartenente ad EFTA ma non alla EEA) avranno gli stessi obblighi in ambito REACH di qualsiasi altro importatore

L'Agenzia Europea delle sostanze chimiche (ECHA) ha sede a **Helsinki** e verrà finanziata da contributi della Commissione, dagli introiti del sistema tariffario e da contributi volontari degli Stati Membri.



Compiti dell'Agenzia

- Gestire a livello centrale gli aspetti tecnico - scientifici ed amministrativi del processo.
- Garantire la coerenza delle decisioni a livello comunitario.
- Dare supporto alle autorità competenti degli stati membri e a chi richiede la registrazione

Sostanze da registrare:

1. Tutte le sostanze prodotte o importate in quantità > 1 ton./anno;
2. Tutti i monomeri usati per la produzione di polimeri che contengano una % di monomero $> 2\%$ e una quantità totale annua > 1 ton. (entrambe le condizioni verificate);
3. Tutte le sostanze contenute in articoli se la quantità supera 1 ton./anno e se il rilascio è funzionale al funzionamento dell'articolo in normali condizioni d'uso;

REGISTRAZIONE congiunta della stessa sostanza:

- obbligo di condividere i test su vertebrati,
- possibilità di condividere anche gli altri test (es. test chimico-fisici).
- **deve essere fatta da persone fisiche o giuridiche con sede in UE.**

Sostanze da NON registrare:

1. Sostanze escluse completamente dal REACH;
2. Medicinali (esclusi anche da Valutaz. e Autorizz.);
3. Sostanze presenti in alimenti e alimenti per animali, anche usate come additivi o aromatizzanti (esclusi anche da Valutaz. e Autorizz.);
4. Sostanze incluse in Allegato IV;
5. Sostanze incluse in Allegato V;
6. Polimeri (esclusi anche da Valutaz.).

Alcuni esempi sostanze in allegato IV Reg. 987/2008 – 8 ottobre 2008

acido ascorbico – glucosio – saccarosio puro
acido oleico puro – CO₂ – calcare – Ar – C – N₂
acqua distillata – grafite – olio girasole, soia,
lino, ricino, colza ecc. – amido – vitamina A –
pasta di cellulosa – acidi grassi (C₁₂₋₁₈; C₁₆₋₁₈;
C₈₋₁₈; C₁₄₋₂₂; C₁₂₋₁₄; ecc.) – acidi grassi di soia

Alcuni esempi sostanze in allegato V

- Sostanze risultanti da una reazione chimica che si produca in conseguenza dell'uso finale di altre sostanze e che non sono fabbricate o importate o immesse sul mercato.

- Sostanze **che non sono esse stesse fabbricate, importate o immesse sul mercato**, risultanti da una reazione chimica che ha luogo quando **una sostanza** :

agente stabilizzante, colorante, antiossidante, plastificante, antischiuma, legante, agglomerante, disidratante, neutralizzatore pH, coagulante, ignifugo, chelante, ecc

agisce nel modo previsto

Alcuni esempi sostanze in allegato V

- Idrati di una sostanza o ioni idrati, formati da associazione di una sostanza con H₂O.
- Le seguenti sostanze naturali: minerali, minerali metallici, clinker/cemento, gas naturale, gas di petrolio liquefatto, petrolio greggio, carbone, coke.
- Sostanze presenti in natura diverse da quelle sopra, tranne se corrispondono ai criteri di sostanza pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE (e non sono chimicamente modificate).
- Sostanze elementari di base (rischi ben noti): idrogeno, ossigeno, gas nobili (argon, elio, neon, xenon), azoto.

Il regolamento REACH esenta dalla registrazione sostanze che sono registrate e recuperate nella Comunità, purché un dato numero di condizioni sia soddisfatto. Il riciclaggio è una forma di recupero ed è pertanto contemplato da questa esenzione.

Art. 2(7)-d

le sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati o contenute in articoli, registrate a norma del titolo II, recuperate nella Comunità se:

- i) **la sostanza risultante dal processo di recupero è la stessa sostanza registrata a norma del titolo II; e**
- ii) **le informazioni prescritte dagli articoli 31 o 32 in merito alla sostanza registrata a norma del titolo II sono disponibili nello stabilimento che effettua il recupero.**

Operatività in azienda

Sostanze recuperate

Si ricorda che rientrano nel campo di applicazione del REACH:

Si deve conoscere la composizione;
Si devono avere le informazioni di sicurezza (SDS, Schede informative);

Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate



1. Sostanze attive e coformulanti fabbricate o importate per essere utilizzate esclusivamente in **fitosanitari** (all. 1 della dir. 91/414/CEE, reg.3600/92, reg. 703/2001, reg. 1490/2002, dec.2003/565/CE);
2. Le sostanze attive fabbricate o importate per essere utilizzate esclusivamente in **biocidi** (allegati I, IA, IB dir. 98/8/CE, reg. 2032/2003);
3. Le sostanze notificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE: l'Agenzia ha l'obbligo di assegnare a dette sostanze notificate un numero di registrazione entro 18 mesi dall'entrata in vigore del REACH.

Sostanze INTERMEDIE isolate

Per le sostanze intermedie isolate si applica una registrazione semplificata se prodotte e usate in condizioni rigidamente controllate. La registrazione prevede la trasmissione all'Agenzia delle informazioni:

1) SOSTANZE INTERMEDIE ISOLATE IN SITO:

- Identità del fabbricante e identità della sostanza intermedia;
- Classificazione della sostanza intermedia;
- Informazioni disponibili sulle proprietà chimico/fisiche e sugli effetti sulla salute umana e sull'ambiente;
- Una breve descrizione dell'uso e delle misure di gestione del rischio.

2) SOSTANZE INTERMEDIE ISOLATE TRASPORTATE:

- Come sostanze intermedie isolate in sito 1)
- Se prodotta importata in quantità > 1000 t/anno: informazioni all. VII.

Modalità di REGISTRAZIONE

La richiesta di REGISTRAZIONE all'Agenzia deve includere: **FASCICOLO TECNICO**, commisurato alla fascia di quantità di sostanza prodotta/importata;

- Fra 1 e 10 t/a: All.VII (solo info chimico-fisiche se sostanza è phase-in e non è PBT, vPvB, CMR);
- Fra 10 e 100 t/a: All.VII e VIII;
- Fra 100 e 1000 t/a: All.VII, VIII e proposte di test all. IX;
- Oltre 1000 t/a: All.VII, VIII e proposte di test all. IX e X;

RELAZIONE SULLA SICUREZZA CHIMICA – CSR, solo per quantità > 10 tonn./anno, secondo art. 14 e all. I. La CSR documenta la Valutazione della sicurezza Chimica e deve essere effettuata da consulenti tecnici competenti;

PAGAMENTO TARIFFA a norma del titolo IX.

Tempi di REGISTRAZIONE.

Sostanze non phase-in: dal 1 giugno 2008 vale il principio “NO DATA, NO MARKET”, cioè senza aver fatto la registrazione e aver avuto l’assenso dall’Agenzia non si può produrre e importare la sostanza;

Tempistiche di registrazione

	30 NOV 2010	31 MAG 2013	31 MAG 2018
Sostanze non CMR no R50/53	≥ 1.000 tonn./anno	≥ 100 tonn./anno	≥ 1 tonn./anno
CMR	≥ 1 tonn./anno	#	#
R 50/53	≥ 100 tonn./anno	#	≥ 1 tonn./anno

A condizione che si applichi la Registrazione Preliminare (Art. 28)

La REGISTRAZIONE

Al fine di godere del REGIME TRANSITORIO per le sostanze PHASE-IN, il produttore/importatore deve effettuare una

PRE-REGISTRAZIONE

Trasmettendo all' Agenzia, tra il 1 giugno 2008 e il 1 dicembre 2008,
le

seguenti informazioni:

- Il nome della sostanza, n. EINECS, n. CAS, altro identificativo;
- Il proprio nome e indirizzo, nome della persona da contattare e nome del rappresentante (art. 4);
- Il termine previsto per la registrazione e la fascia di tonnellaggio;
- Nomi (n. EINECS, n. CAS) delle sostanze simili a livello strutturale e quindi utili per ricavare informazioni pertinenti per l'applicazione di modelli (Q)SAR e Read Across.

ARTICOLI CHE RILASCIANO SOSTANZE CHIMICHE (art. 7.1)

OBBLIGO DI REGISTRAZIONE se:

1. Quantità totale della sostanza negli articoli > 1 ton./anno;
2. Sostanza destinata al rilascio in condizioni d'uso normali o prevedibili;
3. La sostanza non è ancora stata registrata per tale uso.



Cosmeto tessili (principi attivi)



Articoli profumati (sost. aromatizzanti)

IL RILASCIO DELLA SOSTANZA NON È INTENZIONALE MA PUÒ DARE “ESPOSIZIONE” IN CONDIZIONI D’USO NORMALE O RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILI (COMPRESO LO SMALTIMENTO) (art. 7.2)

1. La sostanza è problematica e soddisfa quindi i criteri di cui all'articolo 57 ed è identificata a norma dell'articolo 59 (1);
2. Sostanza negli articoli in concentrazione $> 0,1\%$ (w/w);
3. Quantità totale della sostanza negli articoli > 1 ton./anno;
4. La sostanza NON è stata registrata da nessuno per questo specifico utilizzo

- Cancerogene di categorie 1 e 2; Mutagene di categorie 1 e 2;
Tossiche per la riproduzione di categorie 1 e 2
Per le sostanze già classificate in base alla vigente normativa, l'appartenenza a questo gruppo è segnalato da una delle frasi di rischio **R45, R46, R49, R60, R61**;
- PBT: Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche;
- vPvB molto persistenti e molto bioaccumulabili
Per le sostanze già classificate in base alla vigente normativa, l'appartenenza a questo gruppo è segnalato dal simbolo N e dalle frasi di rischio **R50** e/o **53**.
- Anche le sostanze POP oggetto della convenzione di Stoccolma sono da inserire in questo gruppo.

- ED: Sostanze che alterano il sistema endocrino
Per un primo elenco si potrà fare riferimento alla lista di 553 sostanze “candidate” di cui alla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo COM (2001) 262.
- Sostanze di pericolosità equivalente a quelle già classificate come PBT, vPvB, ED
Non sono disponibili elenchi di sostanze con i requisiti di pericolosità equivalente

Sono state pubblicate:

1-a candidate list – 28 ottobre 2008

2-a candidate list – 13 gennaio 2010

3-a candidate list – 18 giugno 2010

4-a candidate list – 15 dicembre 2010

5-a candidate list – 20 giugno 2011

6-a candidate list – 19 dicembre 2011

7-a candidate list – 18 giugno 2012

8-a candidate list – 19 dicembre 2012

9-a candidate list – 20 giugno 2013

...ogni sei mesi!

Candidate list:

<http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table>

Esempio di Candidate List

Name	EC Number	Reason for inclusion
Trichloroethylene	201-167-4	Carcinogenic (article 57 a)
Boric acid	233-139-2	
	234-343-4	Toxic for reproduction (article 57 c)
Disodium tetraborate, anhydrous	215-540-4	Toxic for reproduction (article 57 c)
Tetraboron disodium heptaoxide, hydrate	235-541-3	Toxic for reproduction (article 57 c)
Potassium dichromate		Carcinogenic, mutagenic and toxic for reproduction
	231-906-6	(articles 57 a, 57 b and 57 c)
Ammonium dichromate		Carcinogenic, mutagenic and toxic for reproduction
	232-143-1	(articles 57 a, 57 b and 57 c)
Potassium chromate	232-140-5	Carcinogenic and mutagenic (articles 57 a and 57 b).
Sodium chromate		Carcinogenic, mutagenic and toxic for reproduction
	231-889-5	(articles 57 a, 57 b and 57 c)
2,4-Dinitrotoluene	204-450-0	Carcinogenic (article 57a)
Acrylamide	201-173-7	Carcinogenic and mutagenic (articles 57 a and 57 b)

La COMUNICAZIONE (3)

Articolo 33

Il fornitore di un articolo contenente una sostanza che risponde ai criteri di cui all'articolo 57 ed è stata identificata a norma dell'articolo 59, paragrafo 1 (candidate list) , in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso fornisce al destinatario dell'articolo informazioni, in possesso del fornitore, **sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza.**

Su richiesta di un CONSUMATORE, il fornitore di un articolo contenente una sostanza in candidate list, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso fornisce al consumatore informazioni, in possesso del fornitore, sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza.

La risposta deve essere fornita in 45 giorni.

Articoli complessi, calcolo dello 0,1% peso/peso



Sostanze negli ARTICOLI

L'obbligo di NOTIFICA non si applica se il produttore/importatore può **escludere l'esposizione di persone o dell'ambiente** in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, anche in fase di smaltimento.

La NOTIFICA all'Agenzia deve includere:

- Identità e dati del fabbricante/importatore;
- Il n. di registrazione della sostanza;
- L'identità della sostanza e la sua classificazione;
- Descrizione dell'uso della sostanza nell'articolo e dell'articolo stesso;
- La fascia di tonnellaggio della sostanza.

L'AGENZIA può richiedere la Registrazione di una sostanza Notificata, in particolare se c'è il sospetto che la sostanza sia rilasciata dagli articoli e il rilascio presenti pericolo per l'uomo o l'ambiente (REACH art. 7 paragrafo 5)

IL **PROCESSO DI VALUTAZIONE** si divide in due parti.

1. La valutazione del dossier di registrazione attraverso:

- un controllo di conformità = l'Agenzia può controllare la conformità del dossier di registrazione con gli obblighi imposti dal regolamento;
- un controllo delle proposte di test = l'Agenzia valuta le proposte di test, presentate come parte della registrazione (all. IX e all. X), prima che questi test possano essere effettuati;

2. La valutazione della sostanza: l'Agenzia, in co-operazione con le Autorità Competenti degli Stati Membri, può chiarire eventuali sospetti di rischio per la salute umana o per l'ambiente, richiedendo ulteriori informazioni all'industria. L'Agenzia compilerà una guida per identificare le Sostanze prioritarie per ulteriore valutazione.

L'Agencia pubblica sul proprio sito internet un “[piano d'azione a rotazione](#)” comunitario, che individua quale Stato Membro effettuerà la valutazione di ciascuna delle SOSTANZE considerate prioritarie. Tutte le proposte di decisione, preparate dall'Autorità Competente dello Stato Membro , che richiedono ulteriori informazioni sulla sostanza, devono essere accettate dalle Autorità Competenti di tutti gli altri Stati Membri – nel qual caso l'Agencia adotta tale proposta di decisione –, o, se non si raggiunge un accordo, la decisione è deferita alla Commissione.

Le Autorità possono giungere, nell'ambito del processo valutativo, alla conclusione che sia necessario adottare dei provvedimenti nell'ambito delle procedure di Restrizione o Autorizzazione previste dal regolamento REACH.

A coloro che intendono immettere sul mercato sostanze “problematiche” è fatto obbligo di ottenere un’autorizzazione per l’uso proprio e per l’immissione sul mercato di tali sostanze.

Se una sostanza “problematica” è utilizzata da un DU, deve esserne fatta comunicazione all’Agenzia.

Le sostanze che saranno soggette ad autorizzazione sono elencate in allegato XIV.

Come avviene l'autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata se il rischio per la salute umana e per l'ambiente che l'uso comporta è “adeguatamente controllato”

Per le sostanze

- CMR e ED (e quelle di pericolosità equivalente ex art. 57 lettera f)) per le quali non è possibile determinare una soglia a norma dell'Allegato I, punto 6.4;
- PBT e vPvB;
- di pericolosità equivalente alle PBT e vPvB;
- e per le sostanze di cui non sia dimostrato l'adeguato controllo

l'autorizzazione può essere rilasciata (a seguito dell'esame del Comitato di valutazione Socio-Economica) se:

- **risulta che i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute umana e per l'ambiente;**
- **non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative.**

Tassa per richiesta AUTORIZZAZIONE

Table 1

Standard charges

Base charge	EUR 53 300
Additional charge per use	EUR 10 660
Additional charge per substance	EUR 10 660
Additional charge per applicant	Additional applicant is not an SME: EUR 39 975
	Additional applicant is a medium enterprise: EUR 29 981
	Additional applicant is a small enterprise: EUR 17 989
	Additional applicant is a micro enterprise: EUR 3 998

Modificato dai regolamenti **UE n° 143/2011 e n° 125/2012.**

Attualmente vi sono pubblicate 14 sostanze.

Sostanze pubblicate dal reg. **143/2011:**

«N. voce	Sostanza	Proprietà intrinseche di cui all'articolo 57	Disposizioni transitorie		Usi o categorie di usi esentati dall'obbligo di autorizzazione	Termini di riesame
			Data entro cui devono pervenire le domande (*)	Data di scadenza (2)		
1.	5-ter-butil-2,4,6-trinitrom-xilene (muschio xilene) N. CE: 201-329-4 N. CAS: 81-15-2	vPvB	21 gennaio 2013	21 luglio 2014	—	—
2.	4,4'-diaminodifenilmetano (MDA) N. CE: 202-974-4 N. CAS: 101-77-9	Cancerogeno (categoria 1B)	21 gennaio 2013	21 luglio 2014	—	—

http://echa.europa.eu/consultations/authorisation/draft_recommendations/prioritisations_en.asp

4.	Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) N. CE: 204-211-0 N. CAS: 117-81-7	Tossico per la riproduzione (categoria 1B)	21 luglio 2013	21 gennaio 2015	Usi nel confeziona- mento primario dei medicinali di cui al re- golamento (CE) n. 726/2004, alla diret- tiva 2001/82/CE e/o alla direttiva 2001/83/CE
5.	Benzil-butil-ftalato (BBP) N. CE: 201-622-7 N. CAS: 85-68-7	Tossico per la riproduzione (categoria 1B)	21 luglio 2013	21 gennaio 2015	Usi nel confeziona- mento primario dei medicinali di cui al re- golamento (CE) n. 726/2004, alla diret- tiva 2001/82/CE e/o alla direttiva 2001/83/CE

Allegato XIV – seconda modifica

Modificato dal regolamento **UE 125/2012** del **14 Febbraio 2012**

Voce N.	Sostanza	Proprietà intrinseche di cui all'articolo 57	Disposizioni transitorie		Usi o categorie di usi esentati dall'obbligo di autorizzazione	Termini di riesame
			Data entro cui devono pervenire le domande (*)	Data di scadenza (**)		
«7.	Diisobutilftalato (DIBP) Numero CE: 201-553-2 Numero CAS: 84-69-5	Tossico per la riproduzione (categoria 1B)	21 agosto 2013	21 febbraio 2015	—	—
8.	Diarsenico triossido Numero CE: 215-481-4 Numero CAS: 1327-53-3	Cancerogeno (categoria 1A)	21 novembre 2013	21 maggio 2015	—	—
9.	Pentaossido di diarsenico Numero CE: 215-116-9 Numero CAS: 1303-28-2	Cancerogeno (categoria 1A)	21 novembre 2013	21 maggio 2015	—	—
10.	Cromato di piombo Numero CE: 231-846-0 Numero CAS: 7758-97-6	Cancerogeno (categoria 1B) Tossico per la riproduzione (categoria 1A)	21 novembre 2013	21 maggio 2015	—	—

Allegato XIV – terza modifica

Modificato dal regolamento [UE 348/2013](#) del **18 Aprile 2013**

N. voce	Sostanza	Proprietà intrinseche di cui all'articolo 57	Disposizioni transitorie	
			Data entro cui devono pervenire le domande ⁽¹⁾	Data di scadenza ⁽²⁾
*15.	Tricloroetilene N. CE: 201-167-4 N. CAS: 79-01-6	Cancerogeno (categoria 1B)	21 ottobre 2014	21 aprile 2016
16.	Triossido di cromo N. CE: 215-607-8 N. CAS: 1333-82-0	Cancerogeno (categoria 1 A) Mutageno (categoria 1B)	21 marzo 2016	21 settembre 2017
17.	Acidi generati dal triossido di cromo e relativi oligomeri Gruppo contenente: Acido cromico N. CE: 231-801-5 N. CAS: 7738-94-5 Acido dicromico N. CE: 236-881-5 N. CAS: 13530-68-2 Oligomeri dell'acido cromico e dell'acido dicromico N. CE: non ancora assegnato N. CAS: non ancora assegnato	Cancerogeno (categoria 1B)	21 marzo 2016	21 settembre 2017

Allegato XIV – terza modifica

Modificato dal regolamento [UE 348/2013](#) del **18 Aprile 2013**

N. voce	Sostanza	Proprietà intrinseche di cui all'articolo 57	Disposizioni transitorie	
			Data entro cui devono pervenire le domande (1)	Data di scadenza (2)
19.	Dicromato di potassio N. CE: 231-906-6 N. CAS: 7778-50-9	Cancerogeno (categoria 1B) Mutageno (categoria 1B) Tossico per la riproduzione (categoria 1B)	21 marzo 2016	21 settembre 2017
20.	Dicromato di ammonio N. CE: 232-143-1 N. CAS: 7789-09-5	Cancerogeno (categoria 1B) Mutageno (categoria 1B) Tossico per la riproduzione (categoria 1B)	21 marzo 2016	21 settembre 2017
21.	Cromato di potassio N. CE: 232-140-5 N. CAS: 7789-00-6	Cancerogeno (categoria 1B) Mutageno (categoria 1B)	21 marzo 2016	21 settembre 2017

Il sistema di Restrizioni introdotto dalla direttiva [76/769/CEE](#) è stato trasposto nel regolamento REACH, prescindendo dal limite quantitativo di [1 ton/anno](#).

Una restrizione può essere stabilita con procedura rapida, su proposta di uno stato membro o per iniziativa della stessa Commissione.

Una restrizione può essere adottata in relazione alle conclusioni di una valutazione.

L'allegato XVII è stato sostituito dal **Regolamento n 552 del 22 giugno 2009** che contiene elencate tutte le Restrizioni adottate, incluse le sostanze per le quali non può essere rilasciata alcuna autorizzazione (in questo caso tutti gli usi della sostanza sono vietati).

Regolamento n°	Data pubblicazione
276/2010/CE	31 marzo 2010
207/2011/CE	2 marzo 2011
336/2011/CE	14 aprile 2011
494/2011/CE	20 maggio 2011
109/2012/CE	9 febbraio 2012
412/2012/CE	15 maggio 2012
835/2012/CE	18 settembre 2012
836/2012/CE	18 settembre 2012
847/2012/CE	19 settembre 2012
848/2012/CE	19 settembre 2012
126/2013/CE	13 febbraio 2013

Le restrizioni – reg 552.09

43. Coloranti azoici	<p>1. I coloranti azoici che, per scissione di uno o più gruppi azoici, possono rilasciare una o più delle ammine aromatiche elencate nell'appendice 8 in concentrazioni rivelabili, cioè superiori a 30 mg/kg (0,003 % in peso) negli articoli o nelle parti colorate degli stessi, secondo i metodi di prova riportati nell'appendice 10, non vanno utilizzati in articoli tessili e di cuoio che potrebbero entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle o la cavità orale umana, quali ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none">— capi d'abbigliamento, biancheria da letto, asciugamani, capelli posticci, parrucche, cappelli, pannolini ed altri articoli sanitari, sacchi a pelo,— calzature, guanti, cinturini per orologi, borse, portamonete/portafogli, cartelle porta documenti, copriesedie, borse portate attorno al collo,— giocattoli tessili o in cuoio o comportanti parti tessili o di cuoio,— filati e tessuti destinati al consumatore finale. <p>2. Inoltre, gli articoli tessili e in cuoio di cui al paragrafo 1 possono essere immessi sul mercato solo se conformi alle prescrizioni ivi contenute.</p> <p>3. I coloranti azoici elencati nell'appendice 9, "lista dei coloranti azoici" non possono essere immessi sul mercato o utilizzati per la colorazione di articoli tessili e in cuoio come sostanze o in miscele in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso.</p>
----------------------	---

47. Composti del cromo VI	<p>1. Il cemento e le miscele contenenti cemento non possono essere immessi sul mercato o utilizzati se contengono, una volta mescolati con acqua, oltre 2 mg/kg (0,0002 %) di cromo VI idrosolubile sul peso totale secco del cemento.</p> <p>2. Qualora si impieghino agenti riducenti, ferma restando l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio del cemento o delle miscele contenenti cemento rechi informazioni visibili, leggibili e indelebili riguardanti la data di confezionamento, così come le condizioni di conservazione e il periodo di conservazione adeguati a mantenere attivo l'agente riducente e a mantenere il contenuto in cromo VI solubile al di sotto del limite indicato al paragrafo 1.</p> <p>3. A titolo di deroga, i paragrafi 1 e 2 non si applicano all'immissione sul mercato e all'uso di prodotti fabbricati mediante processi controllati chiusi e interamente automatizzati, in cui il cemento e le miscele contenenti cemento sono manipolati unicamente da macchinari e nei quali non esiste alcuna possibilità di contatto con la pelle.</p>
---------------------------	--

Grazie per l'attenzione